

TRIBUNALE DI AVELLINO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Giudice del Registro Dott. Sossio Pellecchia

Vista la nota prot. n. 9122 in data 8 luglio 2016, iscritta al n. 1238/2016 R.G.V.G., con cui il Conservatore del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Avellino ha trasmesso gli elenchi delle imprese e società il cui indirizzo di posta elettronica risulta non attivo/revocato/scaduto;

Posto che la casella di Posta elettronica certificata deve essere mantenuta attiva nel tempo, e che l'impresa e/o società, nel caso in cui la Pec diventi non più valida o sia resa inattiva, hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio del Registro delle Imprese un nuovo indirizzo Pec dell'impresa valido e attivo;

Considerato che l'avviso di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese della notizia che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è revocato, scaduto o multiplo è stata in pubblicazione nell'Albo on line della Camera di Commercio di Avellino dal 18 aprile 2016 e che è ad oggi ancora consultabile (e che durante tale periodo è stato pubblicato, con le stesse modalità, anche il provvedimento del Conservatore n. 7 in data 8 aprile 2016 che disponeva che la notificazione avvenisse con tali modalità), e che le società indicate negli elenchi sono state invitate a comunicare al Registro delle Imprese il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'invito all'Albo camerale;

Considerato che, al termine del suddetto periodo, è stata eseguita dall'Ufficio puntuale verifica automatizzata per accertare le imprese o società che avessero provveduto a regolarizzare la propria posizione;

PQM

- 1) dispone l'iscrizione d'ufficio dell'informazione della revoca/cessazione, ai sensi degli artt. 2190 e 2191 c.c., dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) relativo alle imprese e società indicate negli allegati elenchi, identificati con il n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 in seguito alla revoca, cessazione degli indirizzi PEC, o indirizzi di posta certificata non univoca riportati sempre negli allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5, che si considerano parte integrante di questo provvedimento;
- 2) ordina - ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990 - che la notifica del presente provvedimento avvenga, nei confronti delle imprese di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5, mediante pubblicazione del provvedimento stesso sull'Albo camerale on line della Camera di Commercio di Avellino, per 7 giorni consecutivi dalla cui scadenza decorreranno ulteriori 15 giorni per l'eventuale presentazione del ricorso avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2192 c.c.;
- 3) dispone infine che l'ordine di iscrizione di cui sopra non abbia corso, nelle more dell'iscrizione dello stesso provvedimento di cancellazione, nei confronti degli indirizzi PEC di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e



n. 5 che risultassero ‘medio tempore’ ripristinati o riattivati in favore delle imprese/società indicate.

Avellino, 26 luglio 2016

Il Giudice del Registro
Dott. Sossio Pellecchia

